



Città di Pescia

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 268 DEL 4 OTTOBRE 2013**

OGGETTO: ART. 2, COMMA 9 – BIS, LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241 – INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO CUI ATTRIBUIRE IL POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA DELL'AMMINISTRAZIONE.

L'anno **DUEMILATREDICI** e questo giorno **QUATTRO** del mese di **OTTOBRE** alle ore **09:45** nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede la seduta la Dott.ssa **ROBERTA MARCHI** nella sua qualità di **SINDACO** e sono rispettivamente presenti ed assenti i signori:

		presenti	assenti
1) Dott.ssa Roberta MARCHI	Sindaco	X	
2) Oliviero FRANCESCHI	Vice Sindaco	X	
3) Marino ANGELI	Assessore anziano	X	
4) Dr. Francesco CONFORTI	Assessore	X	
5) Silvia CORRADINI	Assessore		X
6) Dott.ssa Oria MECHELLI	Assessore		X

Assiste il **Segretario Generale Dr. Claudio Sbragia** incaricato della redazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti all'esame dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la L. n. 241 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legge n. 5 del febbraio 2012 avente per oggetto “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo” – convertito in legge con modificazioni dall’art. 1 comma 1 legge 4 aprile 2012 n. 35 con cui è stato modificato l’art. 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241, segnatamente in materia di conclusione del procedimento amministrativo e poteri sostitutivi;

CONSIDERATO che il legislatore, per tutelare il cittadino dall’inerzia e dai ritardi della P.A. ha previsto ulteriori obblighi in capo alla stessa Amministrazione, come previsto dal comma 9 bis; ter; quater; quinque della L. 241/90 così come di seguito riportati:

9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

9-bis. L’organo di governo individua nell’ambito delle figure apicali dell’amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell’ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all’ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell’amministrazione.

9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all’organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsti dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all’attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte è espressamente indicato il termine previsto dalla legge o dai regolamenti di cui all’articolo 2 e quello effettivamente impiegato.

Si rileva inoltre che le disposizioni sopra riportate non si applicano nei procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici, giusto e disposto dal comma 2 dell’art. 1 del D.L. 5/2012;

VISTA anche la circolare n. 4/2012 del Ministero per la Pubblica Amministrazione e semplificazione con la quale si dispone che il nominativo del soggetto al quale sono stati affidati i poteri sostitutivi deve essere reso noto e pubblicato, con congrua evidenziazione, sul sito istituzionale dell’Amministrazione con l’indicazione di un indirizzo di posta elettronica dedicata al quale il privato interessato possa scrivere per chiedere l’intervento sostitutivo;

VISTO il Decreto Legislativo n. 150/2009;

VISTO il Decreto Legislativo n. 33/2013 Testo unico della Trasparenza e in particolare l’art. 5 comma 4;

RITENUTO di individuare nel Segretario Generale dell’Ente il soggetto a cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia del Responsabile del Procedimento.

VISTO il parere di regolarità tecnica reso dal Dirigente del Servizio Affari Generali espresso ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 T.U.E.L. 267/2000 e dato atto che il presente provvedimento non necessita di parere contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

VISTO altresì l’allegato parere reso dal Segretario Generale in ordine alla legalità del presente atto, espresso in ottemperanza alla Deliberazione della Giunta Municipale n. 21 del 02/02/2010;

CON VOTI UNANIMI palesemente espressi,

DELIBERA

1. Di individuare nella persona del Segretario Generale dell’Ente il soggetto a cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia del Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 2 comma 9-bis della L. 241/90 e dell’art. 5 comma 4 del D. lgs n. 33 del 2013.

2. Di disporre che i responsabili dei procedimenti di competenza dovranno indicare in ogni comunicazione relativa ai procedimenti stessi, il nominativo del soggetto avente potere sostitutivo, così come disposto dall'art. 35 comma 1 lett. m del D. lgs n. 33 del 2013.
3. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Segretario Generale e a tutti i Dirigenti dell'Ente.
4. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito Internet dell'Ente nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente".
5. Di dichiarare, vista l'urgenza di provvedere, a seguito di votazione separata dall'esito **UNANIME, l'immediata eseguibilità** dell'atto ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.